

COMUNE DI LIVIGNO
(Provincia di Sondrio)

**Approvato con
Delibera del Consiglio Comunale
n. 90 del 27.12.2018**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI
DIRITTI SPECIALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel territorio di questo Comune dei diritti speciali, istituiti con Legge nr. 762 del 01.11.1973.
2. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'applicazione dei diritti speciali in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e dalla Legge 27 luglio 2000, nr. 212.

Art. 2 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico – imprenditoriale è effettuata dal Comune in economia diretta, mediante l'Ufficio Tributi.
2. La gestione del servizio dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di diritti speciali.
2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del Direttore Generale.

Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Art. 5 - Disciplina generale

1. E' soggetta al pagamento dei diritti speciali, a norma dell'art. 2 della L. 1° novembre 1973, nr. 762, l'introduzione nel Comune di Livigno dei seguenti generi:
 - benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti, tabacchi lavorati.
 - se introdotti dall'estero¹: liquori ed acquaviti, articoli sportivi, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografici, apparecchi radio – televisivi, pelliccerie, pelletterie ed articoli di abbigliamento.

Art. 6 - Misure dei diritti speciali

¹ Sono considerati come paesi esteri tutti i paesi non appartenenti all'Unione Europea, i porti franchi e le aree duty free, nelle quali devono intendersi compresi i magazzini esteri e i depositi doganali.

1. Le aliquote dei diritti speciali si applicano sui valori medi di vendita al dettaglio delle merci di cui al precedente art. 5.
2. Le misure dei diritti speciali sono stabilite annualmente dal Ministero delle Finanze con proprio decreto, sentito il Comune per quanto concerne le aliquote.

Art. 7 - Soggetti attivi e passivi

1. In riferimento alla norma legislativa dettata dalla Legge 762 del 01.11.1973 ed ai fini applicativi del presente regolamento, devono intendersi:
 - **soggetti passivi:**
 - la società, il grossista o comunque colui che invia la merce verso la zona extradoganale di Livigno;
 - colui che introduce materialmente la merce nel territorio del Comune di Livigno;
 - l'operatore commerciale che acquista la merce per l'immissione al consumo;
 - **soggetto attivo:** il Comune di Livigno mediante il proprio ufficio competente.

Art. 8 – Dichiarazioni

1. Chiunque introduca nel territorio del Comune di Livigno generi soggetti a diritto speciale è tenuto a farne denuncia al competente Ufficio Comunale non oltre il giorno successivo e, comunque, prima dalla consegna dei generi stessi al destinatario.
2. La dichiarazione può essere effettuata mediante:
 - presentazione di idoneo documento da cui risultino quantità, prezzo, tipologie e caratteristiche dei generi introdotti e soggetti ad imposizione,
 - presentazione anche elettronica della fattura d'acquisto.
3. L'operatore commerciale che acquista generi soggetti a diritto speciale è tenuto a produrre idonea denuncia d'introduzione al competente Ufficio Comunale, entro il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione.
4. Qualora l'ultimo giorno utile per la denuncia dovesse cadere in giorno festivo o di chiusura dell'Ufficio Comunale, tale scadenza slitterà al primo giorno lavorativo successivo.
5. Gli obblighi derivanti dal presente articolo rivestono carattere di solidarietà fra i diversi soggetti passivi interessati.

Art. 9 - Autorizzazione preventiva

1. L'introduzione in Livigno dei tabacchi lavorati, provenienti sia dall'Italia che dall'estero, è soggetta ad autorizzazione preventiva rilasciata dall'Ufficio Diritti Speciali del Comune.
2. L'introduzione in Livigno di benzina, gasolio, gasolio ad uso riscaldamento e petrolio è autorizzata preventivamente a favore dei soggetti aventi diritto, opportunamente segnalati all'Agenzia delle Dogane.
3. L'operatore che intende introdurre tabacchi lavorati nel territorio extradoganale di Livigno deve preventivamente ottenere dall'Ufficio Comunale apposita autorizzazione;
 - La richiesta di autorizzazione all'introduzione di tabacchi lavorati provenienti dall'Italia dovrà essere presentata unicamente dagli spedizionieri;

- La richiesta di autorizzazione all'introduzione di tabacchi lavorati provenienti dall'estero dovrà essere presentata direttamente dall'operatore locale;
 - Tutte le richieste di autorizzazioni all'introduzione di tabacchi lavorati possono essere presentate per via telematica oppure via e-mail o direttamente consegnate all'ufficio Tributi del Comune.
 - Le autorizzazioni per l'introduzione dei tabacchi lavorati saranno rilasciate in prossimità di ogni consegna e limitatamente per il periodo di competenza.
 - Ogni deroga a quanto disposto dal presente articolo, determinata da particolari condizioni e/od esigenze, dovrà essere valutata ed autorizzata di volta in volta dal responsabile del servizio.
4. Fatta salva l'autorizzazione ad introdurre carburanti sul territorio extradoganale di Livigno, ai sensi del precedente comma 2, il gasolio destinato ad uso riscaldamento dovrà essere colorato a cura della raffineria/deposito con idoneo prodotto tracciante che ne permetta l'immediata individuazione, prima che il prodotto stesso venga introdotto sul territorio comunale; tale colorazione dovrà essere riportata anche sul documento di trasporto da allegare alla dichiarazione di introduzione.
- Il gasolio così trattato potrà essere utilizzato esclusivamente ad uso riscaldamento, essendo di fatto vietato ogni altro uso di tipo aziendale o privato.
- La variazione della destinazione d'uso di merci introdotte a tariffa agevolata dei diritti speciali comporta reato penale perseguibile a norma di legge.

Art. 10 – Versamento del diritto speciale

1. Il diritto speciale sui generi soggetti è dovuto al Comune di Livigno solidalmente fra chi introduce la merce e colui che l'acquista per la sua immissione al consumo, entro il termine di 3 giorni dalla data dell'introduzione, contestualmente alla dichiarazione di cui al precedente art. 8.
2. Il versamento dovrà essere effettuato mediante delega perpetua presentata presso l'Ufficio Diritti Speciali del Comune per l'addebito delle singole quietanze presso un istituto di credito, di cui dovranno essere fornite le relative coordinate.
3. La delega di addebito della quietanza presso un istituto di credito sarà valida fino a quando il titolare non produrrà apposita comunicazione scritta di cessazione o di variazione.
4. Ogni responsabilità inerente il buon fine delle delega di addebito rimane a carico del titolare, il quale, nel caso l'istituto di credito segnalato non provvedesse al saldo, sarà soggetto, oltre al versamento del diritto speciale dovuto, a sanzione per omesso versamento entro i termini di legge a norma del successivo art. 13.

Art. 11 – Controllo sulle introduzioni

1. Il Comune ha facoltà di procedere al controllo sulle introduzioni dei generi indicati all'art. 5 del presente regolamento. A tale scopo i funzionari ed agenti del Comune addetti al servizio di accertamento e riscossione dei diritti speciali, muniti di apposito documento di riconoscimento, potranno accedere nei locali di vendita e relativi depositi o magazzini per farvi le necessarie verifiche e controlli. Analogamente potranno effettuare gli occorrenti controlli sui veicoli adibiti al trasporto delle merci entro tutto il territorio comunale, onde accertare l'effettiva corrispondenza della dichiarazione d'introduzione con la merce

importata dal soggetto passivo, il quale è tenuto a prestare la massima assistenza per rendere possibili i controlli di cui trattasi.

Art. 12 – Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione di cui al precedente art. 8 è stata o doveva essere presentata, il Comune può procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando ai soggetti passivi solidalmente coobbligati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. L'atto di cui al precedente comma, in quanto autonomamente impugnabile a norma dell'art. 19 del D. Lgs. 31.12.1992, nr. 546, deve essere redatto secondo le vigenti disposizioni in materia e deve contenere tutti i dati identificativi relativi ai soggetti passivi, alle caratteristiche della merce accertata, nonché l'importo dei diritti dovuti con le relative sanzioni ed interessi, se e in quanto dovuti, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 13 – Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni riferite all'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 15.11.1993, nr. 507, come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. 18.12.1997, nr. 473.
2. Alle violazioni relative all'omesso o parziale versamento del diritto speciale di cui al precedente art. 10, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. Nr. 471 del 18.12.1997.
3. All'omessa risposta a questionari, all'omessa presentazione di documentazione richiesta sarà applicata una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 1, comma 698 della Legge 147 del 27.12.2013.
4. Ogni altra violazione alle norme stabilite dal presente regolamento sarà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di Euro 207,00 ed un massimo di Euro 1.549,00 ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 15.11.1993 nr. 507, come richiamato dall'art. 4 della Legge 762 del 01.11.1973.
5. Il verbale di accertamento delle violazioni di cui ai precedenti comma 3 e 4, debitamente motivato, dovrà essere notificato ai soggetti passivi interessati entro il termine di 150 giorni dall'accertamento delle violazioni, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs 15.11.1993 nr. 507.
5. Le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 9 – comma 4, saranno perseguite con l'applicazione di una sanzione amministrativa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti speciali evasi, e denunciate ai competenti Organi di giustizia per l'applicazione della procedura penale a norma dell'art. 102 della Legge Doganale, in quanto applicabile e compatibile.

Art. 14 – Interessi

1. Sulle somme dovute e recuperate oltre i termini previsti dal precedente art. 10 si applicano gli interessi in misura del vigente tasso legale ragguagliato su base giornaliera.
2. La stessa misura di interessi prevista dal precedente comma spetta al contribuente nel caso di rimborso di somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito pagamento.

Art. 15 – Prescrizione

1. L'azione del Comune per esigere il pagamento delle somme accertate ai fini del diritto speciale di cui alla L. 762/73, si prescrive con il decorso di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. Il diritto al rimborso di somme versate e non dovute si prescrive con il decorso di due anni dalla data di avvenuto pagamento.

Art. 16 – Contenzioso

1. Avverso gli atti di accertamento o di liquidazione del tributo è ammesso ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, a norma e nei termini di cui al D. Lgs. Nr. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla riforma del processo tributario.

Art. 17 – Procedimento esecutivo

1. Il diritto speciale, dovuto a seguito di dichiarazione o accertamento, non versato nei termini di legge e del presente regolamento, è recuperato mediante ruolo con le modalità di cui al D. Lgs. 26.02.1999, nr. 46 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla riforma della riscossione mediante ruolo.

Art. 18 – Rendicontazione

1. Delle riscossioni effettuate, l'Ufficio Tributi redigerà apposito resoconto:
 - Giornaliero: sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal responsabile del servizio;
 - Mensile: sottoscritto dal responsabile del servizio, dal Segretario Comunale e dal Sindaco.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si abrogano tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate e applicate in materia di diritti speciali.